

**PROCEDURE DI ASTA COMPETITIVA PER LA
CESSIONE AL MERCATO DI SERVIZI DI
STOCCAGGIO AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO DEL 13 AGOSTO 2010 N.130**

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE A MERCATO DI CUI ALLA DELIBERA ARG/GAS 40/11 PER LA CESSIONE AL MERCATO DEI SERVIZI DI STOCCAGGIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 13 AGOSTO 2010 N.130

1. Premessa

Il presente Regolamento disciplina le procedure di asta competitiva (“Procedure a Mercato”) per la cessione al mercato delle capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al decreto legislativo del 13 agosto 2010, n 130 (“D.Lgs. 130/10”), ai sensi delle disposizioni indicate dall’Autorità nell’Allegato A della Delibera ARG/gas 40/11 (“Delibera 40/11”).

Nel rispetto della suddetta delibera, la procedura di mercato di cessione delle predette capacità è stata gestita da Stogit nell’anno termico di stoccaggio 2011-2012 e sarà gestita dal GSE a partire dall’anno termico di stoccaggio 2012-2013; il conferimento della capacità ad oggetto sarà garantito da Stogit nel rispetto degli esiti della procedura a mercato inviati a Stogit a cura del GSE.

Il GSE dovrà concludere entro il 28 febbraio di ciascun anno le procedure a mercato relative all’anno termico di stoccaggio successivo o altro termine indicato dal GSE.

Le modalità e i termini per la presentazione delle offerte e delle richieste di cui alle Procedure a Mercato saranno comunicati dal GSE attraverso le Disposizioni Tecniche di Funzionamento pubblicate sul proprio sito *internet*, nella sezione *Attività > Stoccaggio virtuale gas > Dati e pubblicazioni informative*.

2. Oggetto

Per ogni anno termico di stoccaggio l’oggetto delle procedure a mercato riguarderà:

- a) le quote di capacità di stoccaggio in esercizio che rientrano nel piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio (di seguito Piano Eni) e che non risultino assegnate ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del D.Lgs. 130/10;
- b) le quote di capacità di stoccaggio in esercizio che rientrano nel Piano Eni che siano state sottoscritte dai soggetti investitori con il contratto di cui all’articolo 7, comma 3 e che

come previsto dall'articolo 7, comma 5, ai sensi della Delibera 40/11, il soggetto investitore abbia deciso di cedere attraverso le Procedure a Mercato in oggetto;

- c) un quantitativo pari al 10% delle quote di capacità di stoccaggio in esercizio per le quali gli utenti titolari del contratto cui all'articolo 7, commi 1 e 3 del D.Lgs. 130/10 si siano avvalsi di misure transitorie fisiche di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto. Tali quantitativi dovranno essere venduti tramite la Procedura a Mercato ivi disciplinata per un numero di anni pari al doppio di quelli per cui si siano avvalsi delle misure transitorie fisiche.

3. Requisiti di partecipazione alle Procedure a Mercato

3.1 Requisiti per la presentazione di offerte di vendita

Gli utenti che presenteranno le offerte di vendita di capacità per le Procedure a Mercato dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) essere titolari del Contratto pluriennale per il Servizio di Stoccaggio stipulato con Stogit ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del D.Lgs. 130/10;
- b) aver provveduto, alla data di presentazione della offerta di vendita di cui al presente paragrafo, ai pagamenti a fronte dei contratti stipulati con Stogit sulla base del Codice di Stoccaggio di Stogit per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti per importi già fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti.

3.2 Requisiti per la presentazione di richieste di acquisto

L'accesso è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che posseggano i seguenti requisiti:

- a) possesso di un contratto di trasporto efficace al momento in cui è presentata la richiesta di acquisto;

- b) consegna a Stogit della garanzia bancaria di cui all'allegato 20A5 del codice di stoccaggio di Stogit entro i termini indicati nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento e secondo le modalità pubblicate sul sito internet di Stogit.
- c) consegna a Stogit di duplice copia sottoscritta del Contratto annuale per il servizio di Stoccaggio di cui alle Procedure a Mercato pubblicato sul sito internet di Stogit, entro i termini indicati nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento e secondo le modalità pubblicate sul sito internet di Stogit;
- d) aver provveduto, alla data di presentazione delle suddette richieste, ai pagamenti a fronte di eventuali contratti di stoccaggio stipulati sulla base del codice di stoccaggio per l'anno termico in corso o per gli anni termici precedenti per importi già fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'accesso al Sistema di Stoccaggio costituisce causa di risoluzione anticipata del contratto annuale per il servizio di Stoccaggio di cui alle Procedure a Mercato, secondo quanto previsto al paragrafo 20.11.3 del codice di stoccaggio di Stogit.

4. Partecipazione alle procedure a mercato

4.1 Presentazione delle offerte di vendita per le procedure a mercato

Gli utenti del servizio di stoccaggio di cui al D.Lgs. 130/10 in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo 3.1, sono tenuti ad inviare, per posta o tramite portale web qualora disponibile, la relativa offerta di vendita, secondo le modalità ed entro il termine indicato dal GSE nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento.

Le offerte di vendita hanno ad oggetto una parte o tutta la capacità di spazio di cui l'utente è titolare.

L'utente può indicare un prezzo minimo di vendita (in euro/GJ). In assenza di tale indicazione, tale prezzo minimo di vendita sarà posto pari a zero.

Resta inteso che la cessione di capacità di spazio a seguito della vendita tramite Procedure a Mercato implica, in caso di esito positivo della vendita, la cessione della corrispondente capacità di erogazione e di iniezione associate in base ai criteri descritti nel codice di stoccaggio di Stogit.

4.2 Presentazione delle richieste di acquisto per le procedura a mercato

Il soggetto richiedente capacità per il servizio di stoccaggio di cui al D.Lgs. 130/10 mediante la partecipazione alle Procedure a Mercato, dovrà inviare al GSE, tramite posta o portale web qualora disponibile, la relativa richiesta di acquisto, con le modalità ed entro il termine indicati nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento.

La richiesta di acquisto, redatta come da modello pubblicato da GSE sul proprio sito *internet*, deve contenere, pena l'irricevibilità della stessa:

- a) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al punto 3.2 lettere a, b, c, d presente regolamento;
- b) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al codice di stoccaggio di Stogit, incluse quelle contenute nei relativi allegati;
- c) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, incluse quelle contenute nei relativi allegati;
- d) l'indicazione dei quantitativi di spazio oggetto di richiesta e il relativo prezzo di acquisto offerto (corrispettivo offerto unitario, in euro/GJ). Sono consentite fino a 10 coppie prezzo-quantità di spazio che il richiedente intende acquistare.

Il GSE si coordina con Stogit al fine di verificare che gli importi indicati nelle garanzie presentate a Stogit siano coerenti con il contenuto delle offerte di acquisto presentate al GSE, impegnandosi a comunicare al soggetto richiedente l'eventuale conseguente non accettazione delle offerte di acquisto.

5. Assegnazione delle capacità di stoccaggio per il servizio di stoccaggio di cui al D. Lgs. 130/10 mediante le procedure a mercato

Ai fini della selezione e individuazione delle offerte accettate:

- le offerte di acquisto sono ordinate in senso decrescente in base al prezzo offerto;
- le offerte di vendita sono ordinate in senso crescente per prezzo richiesto.

Il GSE combina le offerte secondo l'ordine di merito sopra riportato. Sono accettate tutte le offerte che massimizzano la differenza tra quanto offerto in acquisto e quanto offerto in vendita, con ricorso a sorteggio in caso di offerte/ricieste caratterizzate dal medesimo prezzo.

Le offerte di acquisto accettate sono valorizzate sulla base del prezzo che caratterizza la richiesta di acquisto accettata con il prezzo offerto unitario più basso.

Ai fini della selezione delle offerte di acquisto, qualora i quantitativi complessivamente richiesti da un singolo soggetto richiedente risultino superiori alla somma del quantitativo di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente documento, e del 40% della somma dei quantitativi di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo e di quelli relativi alla capacità di stoccaggio in esercizio e sottoscritta ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del D. Lgs. 130/10, il GSE non considererà i quantitativi eccedenti tale soglia escludendo i quantitativi a cui è associato il minor prezzo di offerta.

Il GSE provvede, entro i termini indicati nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento, a comunicare agli utenti interessati le capacità offerte in vendita risultate assegnate. e ai soggetti risultati aggiudicatari l'avvenuta assegnazione. Tali risultati sono altresì comunicati a Stogit, ai fini della stipula dei contratti per il servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130 di cui al paragrafo 5 dell'Allegato 20A4 del Codice di Stoccaggio di Stogit.

6. Corrispettivi applicabili al servizio di stoccaggio di cui al D.Lgs. 130/10 ad esito delle procedure a mercato

L'utente cui sia stato comunicato da GSE l'avvenuta accettazione delle offerte di acquisto e che abbia conseguentemente ricevuto da Stogit il conferimento di capacità di stoccaggio secondo quanto previsto al paragrafo 5 dell'allegato 20A4 del Codice di Stoccaggio di Stogit sarà tenuto nei confronti di Stogit al pagamento:

- a) del corrispettivo associato alle offerte di acquisto selezionate;

- b) del corrispettivo variabile approvato dall'Autorità, applicato ai quantitativi movimentati;
- c) dei corrispettivi di bilanciamento e di ogni altro corrispettivo o ammontare dovuto a fronte dell'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D. Lgs. 130/10.

L'utente titolare del contratto pluriennale di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, del D. Lgs. 130/10 resterà comunque responsabile dei pagamenti nei confronti di Stogit per le capacità oggetto del Contratto pluriennale nonché dei pagamenti derivanti dall'eventuale differenza se positiva tra il corrispettivo Cfix ed il corrispettivo associato alle offerte di acquisto selezionate.